

Commercialisti Associati

Cimarolli – Zorzi F. – Veronesi – Pellegrini – Zorzi N.

25124 Brescia
5, Via Aldo Moro
Tel. 030 2208600
Fax. 030 2208534
Studiobrescia@commass.net

38100 Trento
8, Via Oss Mazzurana
Tel. 0461 236195
Fax. 0461 234917
Studiotrento@commass.net

38089 Darzo
1/b, Zona Artigianale
Tel. 0465 685241
Fax. 0465 685470
Studiodarzo@commass.net

SPAZIO AZIENDE “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti del mese.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 8 del mese di agosto 2008.

SPAZIO AZIENDE – Agosto 2008

LE ULTIME NOVITÀ

<p>La nuova decontribuzione dei premi di risultato</p> <p>Decreto 7 maggio 2008 G.U. n. 178 del 31 luglio 2008</p>	<p>In attuazione di quanto previsto dal Protocollo Welfare, articolo 1 comma 67 della Legge n. 247/2007, il Ministero del Lavoro ha varato il Decreto 7 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, relativo al nuovo meccanismo di decontribuzione.</p> <p>Tale sistema di sgravio prevede una riduzione di 25 punti percentuali della contribuzione a carico ditta e l'esenzione contributiva a carico dipendente da applicarsi ai premi di risultato, derivanti da contratti aziendali territoriali o di secondo livello, depositati alla Direzione provinciale del lavoro, per un importo massimo pari al 3% della retribuzione contrattuale annua.</p> <p>Nel complesso lo sgravio concesso alle aziende non potrà superare i 650 milioni di euro per ognuno degli anni 2008, 2009 e 2010, periodo definito per la sperimentazione</p>
<p>Proroga dei versamenti per il mese di agosto</p> <p>DPCM in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale</p>	<p>È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il consueto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone il differimento al 20 agosto 2008, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione, dei termini relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø agli adempimenti fiscali e Ø ai versamenti di imposte e contributi, <p>che scadono nel periodo dal 1° agosto al 20 agosto 2008.</p>
<p>Rinnovato il CCNL Terziario (CONFCOMMERCIO)</p> <p>Ipotesi di accordo di rinnovo 17 luglio 2008</p>	<p>Dopo 18 mesi di trattative, in data 17 luglio 2008, si è giunti all'intesa per il rinnovo del CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, che avrà validità fino al 31 dicembre 2010. In calce al nuovo contratto ci sono soltanto le firme di Confcommercio, Uiltucs - Uil e Fisascat - Cisl, poiché la Filcams - Cgil ha ritenuto di non firmare l'accordo.</p> <p>Punto controverso dell'intesa il lavoro domenicale, per il quale si è stabilita, in via transitoria, l'estensione generalizzata e una maggiorazione del salario del 30%.</p> <p>Sul piano economico le Parti hanno convenuto arretrati pari a 252,24 euro nonché un aumento retributivo di 150,00 euro a regime parametrati al IV livello.</p>

COMMENTI

IL RIPRISTINO DEL CONTRATTO A CHIAMATA

Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, la c.d. manovra d'estate, tra le varie novità concernenti il mercato del lavoro, ha previsto, all'art. 39, comma 11, anche la **reintroduzione** del lavoro intermittente (o lavoro a chiamata), a soli sei mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 247/2007, attuativa del Protocollo Welfare che, all'articolo 1 comma 45, aveva abrogato tale fattispecie contrattuale.

L'art. 1, comma 45, della **Legge n. 247/2007**, aveva **eliminato il lavoro intermittente** (o lavoro a chiamata), disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 (artt. 33 – 40), attuativo della Legge Biagi, stabilendo che: *“gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati”*.

Ora il Governo, con il D.L. n. 112/2008, interviene sulla materia, stabilendo la reintroduzione di questo particolare rapporto di lavoro, dando la possibilità, a partire dal 25 giugno 2008, di utilizzare nuovamente tale tipologia contrattuale, nell'ottica di favorire una maggiore flessibilità all'interno del mercato del lavoro.

Infatti, il decreto, con l'art. 39, comma 11, del **D.L. n. 112/2008**, in riferimento al contratto di lavoro intermittente, ne prevede il ripristino nella sua interezza, non limitandosi soltanto ad annullare la norma che lo aveva abrogato, con la previsione dell'art. 39, comma 10, lett. m), ma ribadendo che:

“dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni”.

Quindi, con tale disposizione vengono accolte le numerose perplessità sorte dopo l'abrogazione di tale tipologia contrattuale, soprattutto per soddisfare alcune esigenze dei datori di lavoro, legate a particolari settori di attività, in cui l'assunzione di un lavoratore per periodi di tempo di breve durata risulta molto utile.

DISCIPLINA DEL LAVORO INTERMITTENTE

Con il ripristino del lavoro intermittente (o a chiamata), ad opera del D.L. n. 112/2008, ritrovano piena applicazione le disposizioni del **D.Lgs. n. 276/2003** (artt. 33 – 40) e successive modificazioni e integrazioni e, quindi, è di nuovo possibile la stipula di tali contratti di lavoro.

In ragione della reintroduzione di tale tipologia contrattuale, lo stesso decreto legge, all'art. 39, comma 10, lett. m), prevede l'abrogazione dei commi 47, 48, 49 e 50 dell'articolo 1 della Legge n. 247/2007, che disciplinavano una particolare forma di lavoro a prestazioni discontinue, ma solo nei settori del turismo e dello spettacolo.

Secondo tali disposizioni, infatti, lo scopo era quello di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, nei settori suddetti.

Infatti, l'art. 1, comma 47, della Legge n. 247/2007 prevedeva espressamente che:

“i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.

I restanti commi dell'art. 1 della Legge n. 247/2007 prevedevano che il Ministro del Lavoro, con decreto, definisse le modalità per svolgere in forma semplificata gli adempimenti amministrativi legati ai rapporti di lavoro discontinuo (comma 49) e, decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali, si doveva procedere ad una verifica tra Ministero e organizzazioni sindacali per la valutazione degli effetti sul lavoro sommerso e sulla promozione del lavoro regolare nei settori interessati.

Quindi, a partire dal 25 giugno 2008, trova nuovamente applicazione la disciplina del contratto di lavoro intermittente così come prevista dal D.Lgs. n. 276/2003 (artt. 33 – 40), di cui si rammentano alcuni **aspetti essenziali**.

A tal proposito, il lavoro a chiamata è caratterizzato da un'elevata flessibilità, in quanto il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere "**prestazioni di carattere discontinuo o intermittente**", secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale.

Il contratto può essere stipulato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato senza dover rispettare le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che giustificano l'apposizione del termine e si può prorogare o rinnovare senza alcun limite.

Si rammenta, altresì, che al contratto di lavoro a chiamata non è applicabile la normativa in materia di part-time ed è prevista la stipula per svolgere le attività contemplate dai **contratti collettivi** o indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Va rilevato che quest'ultimo è stato inserito nell'allegato "A" al D.L. n. 112/2008 e, pertanto, secondo il relativo art. 24, sarà abrogato a partire dal 24 agosto 2008.

Quindi, con l'eliminazione della tabella ad esso allegata, il DM 23 ottobre 2004 perderà di efficacia e si tornerà alla situazione in cui sarà possibile l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente solo per le esigenze previste dai contratti collettivi.

Peraltro, la tabella opera in via sostitutiva e provvisoria e l'eventuale pronuncia della contrattazione collettiva dei vari settori l'avrebbe comunque messa in disparte anche se, di fatto, rappresentava l'unica possibilità di applicazione del contratto a chiamata in quei settori caratterizzati dalla mancanza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi.

Per quanto riguarda il **campo applicativo** del contratto intermittente, esso può essere concluso anche per prestazioni effettuate da persone con età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45, anche se pensionati.

Si può fare ricorso al lavoro a chiamata per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Si tratta di ipotesi soggettive e predeterminate che fanno sorgere il diritto all'utilizzo del contratto, indipendentemente dal tipo di attività che sarà svolta.

La caratteristica principale dell'istituto risiede nel fatto che datore di lavoro e lavoratore non assumono l'obbligo, rispettivamente, di richiedere la prestazione e di rispondere alla chiamata.

Soltanto attraverso una specifica disposizione contrattuale può essere concordato il c.d. obbligo di risposta ("disponibilità garantita"), a fronte del quale il lavoratore non può esimersi, se richiesto, dal prestare la propria attività, dietro la corresponsione di apposita indennità mensile.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2008

Sul sito del Ministero delle Finanze è disponibile il DPCM in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che comunica il differimento al **20 agosto 2008** dei termini per i versamenti di imposte e contributi da eseguire nel mese di agosto.
In particolare la proroga interessa **tutti i versamenti** aventi scadenza nel **periodo 1° agosto – 20 agosto 2008**, senza alcuna maggiorazione.

MERCOLEDÌ 20

Ritenute IRPEF mensili, contributi INPS mensili, contributi ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento:

- delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese di **luglio 2008**;
- dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2008**;
- dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2008**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 «Fisco/INPS/Regioni».

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2008**.

Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 «Accise».

Terza rata premi INAIL

Ultimo giorno utile per il versamento della III rata di premio anticipato e premio da regolazione per datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme.

LUNEDÌ 25

Denuncia ENPALS mensile

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di luglio 2008, a favore dei lavoratori dello spettacolo occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.

Invio on-line fruibile dal portale dell'Enpals o tramite formato XML

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI AGOSTO 2008

Mercoledì 15: **Festa dell'Assunzione**.

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. n